



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 943

DETERMINAZIONE N. 417 DEL 21-12-20

OGGETTO: Riqualificazione impianto sportivo in via Vignà: impegno di spesa e affidamento lavori di realizzazione di un murales all'artista ascolano Andrea Tarli.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-CONSIDERATE le particolari condizioni di degrado in cui si trova l'esistente impianto sportivo di Via Vignà che hanno portato l'Amministrazione a dover provvedere alla riqualificazione di tale area;

-VISTA la deliberazione della giunta comunale n.52 del 19/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo generale dei "lavori di riqualificazione impianto sportivo in Via Vignà" per l'importo complessivo di Euro 35.000,00 finanziato con mutuo contratto con la cassa Depositi e Prestiti, ed avente il seguente quadro economico:

| | |
|--|--------------------|
| LAVORI | € 19.598,00 |
| IVA AL 22% | € 4.311,56 |
| ACQUISTO GIOCHI E ARREDO URBANO (compresa IVA) | € 10.000,00 |
| IMPREVISTI | € 1.090,44 |
| TOTALE | € 35.000,00 |

-VISTA la determina nr.675 del 29/09/2020 con la quale sono stati affidati alla ditta Traini Ecoservice srl i lavori di "Riqualificazione impianto sportivo in Via Vignà", per un importo di € 19.598,00 oltre iva al 22% più imprevidi di € 1.090,44 - totale € 25.000,00.-

CUP: C72F20000040004

CIG: ZA22EB41D2

-CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati completati e vista la Determinazione n. 941 RG del 21/12/2020 di approvazione del certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta un'economia sull'importo affidato alla ditta Ecoservices srl con la suddetta Determinazione n. 675 RG;

-PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione comunale di far realizzare un murales sulla parete prospiciente il campo riqualificato;

-INTERPELLATO l'artista ascolano Andrea Tarli, p.iva 01829810447, specializzato in street art, che ha richiesto un importo di complessivi € 2.700,00 (regime fiscale non soggetto a IVA – regime forfettario agevolato), per la realizzazione del murales di che trattasi, delle dimensioni di circa ml 14,00x3,50 (preventivo qui allegato prot.n.17016/2020);

-VISTO che la somma di € 2.700,00 necessaria per la realizzazione del murales risulta essere disponibile a seguito dall'economia verificatasi sui lavori affidati alla ditta Ecoservices srl, e trova copertura al capitolo n. 820 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi (contratto n. 6200430);

-VISTA l'art. 23 -ter, comma 3 della legge 11 ago. 2014 nr. 114 (di conversione - con modifiche - del D.L. 24 giu. 2014 nr. 90), come modificato dal comma 501 della legge 28/12/2015 che ha previsto che "*i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*";

-VISTO inoltre l'art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 nr.296 così modificato da ultimo dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015) che prevede: "*... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale.....*";

-VISTO l'articolo 1 comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" – che stabilisce quanto segue:

"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;"

-PRESO ATTO che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, nr. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, nr. 296 innalzando da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);

-VERIFICATO, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. nr. 50/2016:

--che per la ditta in questione non ricorrono i casi escludenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture;

--che la ditta in questione possiede i Requisiti di idoneità professionale e quelli di Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi;

-VERIFICATO che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001, nr. 165"– situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 95 del 22/07/2020;

-VISTO il "Codice dei Contratti" approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

-VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

-CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di IMPEGNARE la somma di € 2.700,00 oltre IVA, al capitolo n. 820 del corrente bilancio di esercizio;

-di AFFIDARE all'artista ascolano Andrea Tarli, p.iva 01829810447 i lavori di realizzazione di un murales come meglio descritto in premessa, all'interno del progetto di "Riqualficazione impianto sportivo in Via Vignà", per un importo di € 2.700,00 (regime fiscale non soggetto a IVA – regime forfettario agevolato),-.

CIG: Z312FE71E8

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 30-12-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 25-01-2021 al 09-02-2021.

Li 25-01-2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI